



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

FILIPPO CASA

- Presidente -

Sent. n. sez. 690/2026

SILVIA MATTEI

CC - 19/02/2026

FRANCESCO ALIFFI

R.G.N. 37155/2025

ANTONINO FRANCESCO GENOVESE

- Relatore -

CARMINE RUSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 31/10/2025 del Tribunale di Ancona

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udite le conclusioni degli Avv.ti [REDACTED], che si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno del 2 ottobre 2025, reiettiva della richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a [REDACTED] per il delitto di tentato omicidio.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [REDACTED] per il tramite del difensore, eccependo violazione dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. riguardo ai principi di proporzionalità e adeguatezza.

Si duole che con motivazione illogica il Tribunale abbia ritenuto inidonea a fronteggiare le esigenze di cautela la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, benché l'indagato in passato avesse sempre rispettato le prescrizioni del regime cautelare cui era stato sottoposto, omettendo di valutare il tempo decorso dall'inizio della carcerazione e il comportamento tenuto durante la restrizione carceraria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Tribunale di Ancona ha inferito l'incombenza di un pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misura diversa dalla custodia in carcere, dalla gravità del fatto, commesso tramite l'inflizione alla vittima di ripetuti colpi di un machete con lama di 17 cm. nel corso di una colluttazione divampata all'esterno di una discoteca, e dalla capacità a delinquere dell'indagato, ricaduto nel reato dopo la revoca di pregressa misura cautelare applicatagli per altro delitto di analoga natura, perpetrato con identiche modalità, per il quale è tuttora sottoposto a processo.

I giudici della cautela hanno ritenuto tali risultanze indicative di indifferenza alle regole del vivere civile e di spiccata pericolosità soggettiva, non contenibile, a dispetto del tempo trascorso in ambito carcerario, con la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, pur con l'applicazione del cosiddetto "braccialetto elettronico", inidoneo a impedire la reiterazione di condotte violente in danno di terzi nei confronti dei quali [REDACTED] dovesse nutrire astio.

Trattasi di motivazione congrua ed esente da fratture logiche, in linea col principio di diritto reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori



elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 – 01; conforme, Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652 – 01).

Come già evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento confermato in sede di gravame, [REDACTED] ha commesso il tentato omicidio, per cui è stata applicata la misura carceraria il 16 marzo 2025, qualche settimana dopo la revoca, in data 17 febbraio 2025, della misura custodiale applicatagli il 29 agosto 2023 per altro tentato omicidio, anch'esso perpetrato all'esterno di una discoteca con l'uso di un machete.

Del tutto correttamente il Tribunale ha formulato un giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari in ragione dell'allarme ingenerato dal fatto e della propensione alla violenza dell'indagato, suscettibile di innescarsi anche in costanza degli arresti domiciliari con controllo elettronico a distanza. Ed invero, la prescrizione del braccialetto elettronico implica pur sempre una prognosi positiva sulla capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale e di rispettare il divieto di non uscire dal domicilio coatto, nel caso concreto non formulabile, constatato che [REDACTED] ha attentato nuovamente all'altrui vita e incolumità personale, non avvertendo alcuna deterrenza per effetto del trattamento cautelare subito fino ad appena un mese prima e della pendenza di un processo per condotta di analoga natura.

Lo specifico apprezzamento dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario collegato alla custodia domiciliare, avuto riguardo alla già sottolineata gravità del reato e al giudizio negativo espresso dal giudice di merito sulla personalità dell'indagato, rende la misura adottata pienamente conforme alle regole di giudizio cautelare in termini di adeguatezza e proporzionalità.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 19 febbraio 2026

Il Consigliere estensore
Antonino Francesco Genovese

Il Presidente
Filippo Casa



